

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. PROPOSTA DEL | 383 del 11.06.2021 |
| N. DELIBERAZIONE DEL | 399 del 16.07.2021 |
| STRUTTURA PROPONENTE | U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE |
| OGGETTO | Tribunale Civile di Roma: Ricorso n. 49412/20 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. promosso dagli eredi di una paziente c/Azienda Ospedaliera S. Giovanni – Addolorata, notificato, via PEC, il 2 febbraio 2021. Autorizzazione a resistere in giudizio. Affidamento patrocinio legale all'Avv. Alessandro Benedetti. Compenso presunto complessivo di € 2.392,96, spese generali, C.A.P. ed I.V.A. comprese. (rif. ns. fasc. n. 6836). |

La presente Deliberazione viene pubblicata per esteso nell'Albo Pretorio on-line Aziendale in data 16.07.2021 ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

Il dott. Mauro Martin, Direttore pro tempore della U.O.C. Anestesia e Rianimazione/Anestesia Operatoria ha formale delega di funzioni vicarie di Direttore Sanitario Aziendale da svolgersi nei periodi di astensione delle funzioni del titolare, giusta deliberazione n.2/DG del 12 marzo 2021, pertanto di seguito si indica la firma digitale posta in essere dallo stesso in ragione della funzione svolta.

| | |
|-----------------------------|---------|
| Direttore Sanitario Vicario | Firmato |
|-----------------------------|---------|

**IL DIRETTORE della U.O.C. Affari Generali e
 Gestione amministrativa ALPI o Funzionario
 incaricato
 Firmato Digitalmente**

Firmato digitalmente da: Italo Guardabassi
 Limite d'uso: Explicit Text: Questo certificato rispetta
 le raccomandazioni previste dalla Determinazione
 Agid N. 121/2019
 Data: 16/07/2021 14:16:13


DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. _____ DEL _____

Oggetto: Tribunale Civile di Roma: Ricorso n. 49412/20 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. promosso dagli eredi di una paziente c/Azienda Ospedaliera S. Giovanni – Addolorata, notificato, via PEC, il 2 febbraio 2021. Autorizzazione a resistere in giudizio. Affidamento patrocinio legale all'Avv. Alessandro Benedetti.

Compenso presunto complessivo di € 2.392,96, spese generali, C.A.P. ed I.V.A. comprese. (rif. ns. fasc. n. 6836).

Esercizio 2021 Conto 2020201

Centro di Costo IUOA060000

Sottoconto n° 202020101

“Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali”

Budget:

- Assegnato € _____

- Utilizzato € _____

- Presente Atto € 2.392,96

- Residuo € _____

Ovvero schema allegato

Scostamento Budget NO SI

Il Direttore della U.o.c. Economico Finanziaria e Patrimoniale:
Pasquale Ferrari

Firmato digitalmente da: Pasquale Ferrari
Data: 15/07/2021 09:31:31

Data _____

**U.O.S.D ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
LEGALE**

Lara Casale

Estensore

Data _____ Firma _____

Il Responsabile del procedimento
Lara Casale

Data _____ Firma _____

Il Dirigente Responsabile *ad interim* della U.O.S.D.
Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio

Data _____ Firma _____

Proposta n. 383 dell'11.06.2021 (DIG)

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Data _____

Firmato digitalmente da: Mauro Martin
Data: 16/07/2021 12:15:18

IL DIRETTORE SANITARIO
Patrizia Magrini

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Data _____

Firmato digitalmente da: Alberto Fiore
Data: 16/07/2021 09:30:30

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Alberto Fiore

Gli estremi della registrazione e della data di pubblicazione sono riportati nell'ultimo foglio allegato alla presente delibera.

**II DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM
DELLA U.O.S.D ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE**

VISTI gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la “Capacità processuale” ed il “Patrocinio” delle parti nei giudizi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO che:

con nota prot. n. 5461 del 25.2.2013 è pervenuta all'Azienda formale diffida e messa in mora da parte di più soggetti, in qualità di eredi legittimi di una paziente, per il risarcimento dei danni, subiti e subendi, in conseguenza del decesso di una propria congiunta, avvenuto in data 1.11.2012 presso il nosocomio di questa Azienda;

con nota prot. n. 9883 dell'8.4.2013 è stato aperto il sinistro - rubricato al n. 5/2013 - e trasmesso all'allora U.O.S. Medicina Legale per l'avvio dell'istruttoria medico legale;

con nota prot n. 38029 del 23.11.2015 è pervenuta all'Azienda, da parte dei suddetti eredi, formale istanza di avvio del procedimento di mediazione;

il sinistro *de quo* è stato discusso nella seduta del Comitato Valutazione Sinistri (di seguito, per brevità, C.V.S.) del 15.12.2015;

il 21.01.2016 l'avv. Gloria Di Gregorio, legale esterno componente del C.V.S. ed il Dr. Franco d'Ignazio, in nome e per conto dell'Azienda, hanno partecipato all'incontro di mediazione e, all'esito, le parti hanno convenuto - di comune accordo - di differire l'incontro di mediazione al 19.5.2016;

successivamente, nella seduta del 5.5.2016, il C.V.S., alla luce degli approfondimenti istruttori condotti, ha ravvisato la necessità di acquisire dalla controparte tutta la documentazione relativa al sinistro formatasi in sede penale riservandosi, all'esito, di esprimere un parere conclusivo sul caso;

all'incontro di mediazione del 19.5.2016, le parti istanti si sono espresse positivamente sulla possibilità di iniziare la procedura conciliativa mentre l'avv. Gloria Di Gregorio, in rappresentanza dell'Azienda, ha formulato parere negativo alla prosecuzione della mediazione stante l'esito favorevole del procedimento penale introdotto in relazione al medesimo sinistro;

successivamente, con nota prot. n. 32284 del 21.11.2017, le parti istanti hanno riproposto una richiesta risarcitoria in relazione allo stesso evento alla quale la proponente U.O.S.D. ha fornito riscontro con nota prot. n. 34250 del 7.12.2017 ribadendo la necessità di acquisire dalla controparte tutta la documentazione relativa al sinistro formatasi in sede penale;

in mancanza di riscontro alla richiesta di integrazione documentale, non è stato possibile completare la fase istruttoria del caso *de quo*;

il 2 febbraio 2021, in relazione ai medesimi fatti, è stato notificato, via PEC, presso questa Azienda, il Ricorso n. 49412/20 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale Civile di Roma, promosso dagli stessi eredi c/Azienda Ospedaliera S. Giovanni – Addolorata;

CONSIDERATO che:

dal 1° gennaio 2012 l'Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in cosiddetto regime di "autoassicurazione del rischio";

non vi sono stati margini per definire la controversia *ante causam* e che, pertanto, anche al fine di evitare la contumacia dell'Azienda, è opportuno resistere innanzi al Tribunale Civile di Roma nel sopra richiamato giudizio;

VISTA

la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni scelti tra gli Avvocati già annoverati nell'elenco aziendale;

PRESO ATTO

a) della nomina da parte della Direzione Amministrativa Aziendale *pro tempore*, con nota, via e-mail, del 5.2.2021, dell'Avv. Alessandro Benedetti - iscritto nell'Albo aziendale, con particolare esperienza in materia di responsabilità professionale medica - quale difensore dell'Azienda nella vertenza *de qua*;

b) che al suddetto Legale viene conferita ogni più ampia facoltà di legge, comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio sito in Roma, Via Enrico Petrella, 4;

VISTO

il Preventivo di massima di cui alla nota prot. n. 10367 dell'11.3.2021, modulato secondo i valori medi dei parametri forensi ex D.M. n. 55/2014 dello scaglione di riferimento e sul quale è stata applicata, di concerto con il Legale, una riduzione del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica;

TENUTO CONTO

che l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi **€ 2.392,96** (€ 1.640,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) trova riferimento sul conto n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", Aut. n. 19 sub-aut. n. 55 dell'Esercizio 2021;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di resistere innanzi al Tribunale Civile di Roma nel giudizio promosso dagli eredi di una paziente c/Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata con Ricorso n. 49412/20 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. notificato, via PEC, il 2 febbraio 2021, affidando l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda al Legale all'uopo individuato dalla Direzione Aziendale con nota, via e-mail, del 5.2.2021 - Avv. Alessandro Benedetti - conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio sito in Roma, Via Enrico Petrella, 4;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase istruttoria, nella somma complessiva di **€ 2.392,96** (€ 1.640,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%);
- di dare mandato alla U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale ad effettuare, su autorizzazione della U.O.S.D. Attività Amministrativa Legale, le necessarie variazioni, in aumento o in diminuzione, dell'importo presunto, imputandole sui conti, Autorizzazioni, sub-autorizzazioni di spesa dei Bilanci di Esercizio di competenza.

L'onere lordo di € 2.392,96 è gravante sul conto n. 20202101, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" Aut. n. 19, sub-aut. n. 55 dell'Esercizio 2021.

**Il Dirigente Responsabile *ad interim*
della U.O.S.D.**

(Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio)

Firmato digitalmente da: Angela Antonietta Giuzio
Data: 14/07/2021 11:28:59

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25 febbraio 2021;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposta.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio e di n. 1 foglio di registrazione e pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr.ssa Tiziana Frittelli)

Firmato digitalmente da: Tiziana Frittelli
Data: 16/07/2021 13:21:35